



~~ORIGINALE~~/COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Affidamento incarico legale per recupero somme e risoluzione contratto di fitto nei confronti degli affittuari morosi. Determinazioni

L'anno **duemiladiciassette** addì **sette** del mese di **dicembre** alle ore **16,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati dal Presidente, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, **Avv. Nicandro Vizoco** a seduta di unica convocazione i seguenti Consiglieri di Amministrazione:

- Angiolini Claudia – Designata dalla Regione Molise
- Gargano Luigi – Designato dalla Caritas Diocesana di Isernia-Venafro
- Iuliano Basilio – Designato dall'Assemblea delle Associazioni locali di Volontariato
- Pesaturo Lucia – Designata dal Comune di Venafro

Sono presenti:

- 1) Vizoco Nicandro
- 2) Gargano Luigi
- 3) Iuliano Basilio
- 4) Pesaturo Lucia

E' assente Angiolini Claudia.

E' presente il Revisore dei Conti dott.ssa Maria Pilla

Assiste il Segretario dr. Domenico NUCCI che provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

riferisce circa l'esito dei tentativi di conciliazione esperiti nei confronti di affittuari morosi della Fondazione per somme dovute a titolo di canoni annuali di affitto.

Chiarisce però che per alcuni di tali fittavoli sono state comunicate in via informale gravi situazioni di salute e di difficoltà economiche a giustificazione dei mancati pagamenti.

Per tali situazioni si propone di soprassedere per il momento ad affidare l'incarico legale per il recupero giudiziale del credito e per la risoluzione del contratto di fitto, anche in considerazione delle finalità statutarie di solidarietà sociale della Fondazione.

Si propone, invece, di procedere solo nei confronti di Ciarlante Giuseppe, il quale, nonostante i reiterati solleciti e le ripetute diffide, non ha mai riscontrato le stesse, né si è presentato dinanzi all'apposita strutture regionale per il tentativo di conciliazione.

Per tale incarico legale si propone di nominare l'Avv. Eleonora Mega, il cui compenso verrà definito secondo quanto previsto nell'allegato schema di convenzione legale.

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione e la proposta del Presidente;

CONDIVISE le motivazioni alla base della stessa;

CON n. 4 voti favorevoli (unanimità)

D E L I B E R A

di STABILIRE che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

di PROMUOVERE azione legale nei confronti del Sig. Ciarlante Giuseppe per il recupero giudiziale del credito, liquido ed esigibile, vantato dalla Fondazione per canoni di fitto non pagati e per la risoluzione del contratto di affitto;

di NOMINARE legale di fiducia della Fondazione l'Avv. Eleonora Mega con la quale verrà stipulata convenzione di incarico come da schema allegato alla presente;

di AUTORIZZARE il Presidente p.t. alla sottoscrizione della predetta convenzione;

di DARE ATTO che la spesa per il compenso da corrispondere al legale incaricato è prevista in apposito capitolo di bilancio.



FONDAZIONE PIA UNIONE "SS. ANNUNZIATA" VENAFRO (IS)

CONVENZIONE D'INCARICO LEGALE

L'Anno duemiladiciassette (2017), addì del mese di, in Venafro e nella sede della Pia Unione "SS. Annunziata" in Via Leopoldo Pilla n. 7

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

La Fondazione "Pia Unione SS. Annunziata" (di seguito: Ente), con sede in Venafro alla Via Leopoldo Pilla n. 7 - C.F. 80000310948, in persona dell'Avv. Nicandro Vizoco, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Presidente pro-tempore, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°..... del

E

L'Avv. del Foro di (di seguito: legale), con studio in alla via....., Partita IVA

PREMESSO CHE:

- in data il Sig./La Ditta ha notificato presso questa Fondazione l'atto di citazione/il ricorso al TAR Molise inerente
- la Pia Unione "SS. Annunziata" di Venafro deve avviare azione giudiziaria dinanzi al di nei confronti di per
- con deliberazione del CdA n°..... del si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il Presidente, legale rappresentante dell'Ente, ad esperire tutte le formalità ed a porre in essere tutto quanto sarà necessario a tal fine;
- con la medesima deliberazione del CdA n°..... del è stato approvato lo schema della presente convenzione d'incarico legale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) L'incarico ha per oggetto l'avvio di azione giudiziaria dinanzi al di nei confronti di (ovvero) la resistenza nel giudizio promosso da dinanzi al inerente.....

.....
.....
2) L'incarico professionale di cui al presente disciplinare è conferito solo per il ... grado di giudizio. In caso di ulteriori gradi di giudizio l'Ente assumerà le decisioni in merito all'eventuale difesa legale in piena autonomia, adottando, se del caso specifico atto deliberativo. Il legale dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato conferito con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e regole deontologiche che disciplinano la professione.

3) Per l'incarico di cui alla presente convenzione verrà corrisposta al Legale la tariffa professionale calcolata al minimo e ridotta del 50%. Tale compenso include onorari, spese, ed ogni altra eventuale voce, anche se qui non espressamente menzionata, fatta eccezione per l'IVA e il Contributo previdenziale. L'Ente potrà corrispondere, a richiesta, eventuali acconti il cui ammontare verrà concordato tra le parti.

4) In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, ai fini della liquidazione del compenso si seguiranno i seguenti criteri:

- a) qualora l'importo liquidato dal Giudice sia superiore a quello previsto nella presente convenzione al professionista spetterà l'intero importo liquidato, a condizione che il recupero nei riguardi della parte soccombente sia fruttuoso, in caso contrario esso verrà limitato al solo importo impegnato e pattuito nel presente atto;
- b) qualora l'importo liquidato dal Giudice sia inferiore a quello previsto nella presente convenzione, al professionista verrà, in ogni caso, riconosciuto l'importo previsto nella presente convenzione;
- c) qualora la controparte risulti parzialmente soccombente, la somma liquidata dal Giudice in favore del professionista e non posta a carico della controparte, sarà corrisposta nei limiti massimi dell'importo impegnato e pattuito nel presente atto;

Il Professionista, qualora la controparte soccombente non provveda al pagamento spontaneo, ha l'obbligo di predisporre tutti gli atti, anche esecutivi, per il recupero del credito. Per tale attività non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il recupero nei riguardi della controparte anche delle spese e competenze dell'esecuzione.

Nei casi contemplati nel presente articolo, il compenso verrà corrisposto al professionista solo dopo il pagamento delle spese di soccombenza della controparte.

5) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Fondazione. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. L'Ente resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici dell'Ente per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Fondazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per la Fondazione.

6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

7) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Lo stesso Professionista dichiara di non avere, allo stato, incarichi legali per conto di terzi nei confronti della Fondazione, né di assumerne durante tutta la durata del presente incarico. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, la Fondazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

8) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Ente, con espressa esclusione della facoltà incondizionata da parte dell'avvocato di nominare sostituti processuali d'udienza. Se il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi della Pia Unione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

9) La Fondazione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da effettuare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, da determinarsi avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Ente, con riferimento al compenso pattuito di cui al precedente punto 3).

10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi secondo quanto stabilito al precedente punto 9).

11) L'Ente si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

12) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

13) La Fondazione, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

14) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

15) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto farà carico ad entrambe le parti in equal misura.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA PIA UNIONE
IL PRESIDENTE


IL PROFESSIONISTA


Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9).

PER LA PIA UNIONE
IL PRESIDENTE

IL PROFESSIONISTA

Letto, confermato e sottoscritto

 **IL PRESIDENTE**
Nicandro VIZOCO

 **IL SEGRETARIO**
Domenico NUCCI
